



COMUNE DI MARCETELLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Municipio, 18/20 - 02020 - Marcetelli (RI) ☎ 0765-798072 📠 0765-798082
P.E.C. comunemarcetelli@pec.it @ mail: comune.marcetelli@tiscali.it

Prot. n. 1371 del 13/08/2025

ORDINANZA N. 5 DEL 13/08/2025

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO DIVERSO DA QUELLO POTABILE E DOMESTICO E PIÙ IN GENERALE OGNI UTILIZZO DIVERSO DALLE NORMALI NECESSITÀ DOMESTICHE E PRODUTTIVE.

IL VICESINDACO

VISTO il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e in particolare l’articolo 98 che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;

VISTO il D.P.C.M. 04/06/1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la nota prot. n. 0015128/2025 del 12/08/2025 con la quale la Società Acqua Pubblica Sabina, Ente gestore del servizio idrico, comunica che sulla base delle analisi degli andamenti pluviometrici osservati e dei monitoraggi sorgivi, si registra anche per l’anno in corso, una situazione di significativo deficit relativamente ai cumulati pluviometrici e conseguentemente a questi delle relative portate minime attese dalle fonti di approvvigionamento.

Inoltre, con la situazione climatica in corso e il consistente incremento dei consumi idrici in atto e con il prevedibile aumento della popolazione fluttuante, onde contenere le criticità relative al rischio siccità ed emergenza idrica, si rende necessario vietare agli utenti l’utilizzo della risorsa idrica dei vari acquedotti comunali per gli usi irrigui e per usi diversi da quello potabile, per i quali non siano stati espressamente autorizzati;

CONSIDERATO pertanto il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo e che tale situazione sta creando gravi difficoltà di approvvigionamento idrico, causato dalla carenza ravvisata nelle sorgenti di rifornimento;

RITENUTA necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario e urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentari, domestici e igienici, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:

- L'irrigazione e annaffiatura di giardini, prati ed orti;
- Il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- Il lavaggio domestico di veicoli privati;
- Tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e sanitario.

INVITA

Altresi la Cittadinanza a un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione nel territorio Comunale;

Che le Forze dell'Ordine sono incaricate della sorveglianza di quanto contenuto nella presente Ordinanza e dalle successive disposizioni di applicazioni di sanzioni amministrative;

Che sia trasmessa copia della presente Ordinanza a tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio affinché vigilino sul rispetto di quanto disposto;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, nel sito web Istituzionale, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge.

AVVERTE

Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, oltre ad essere perseguite penalmente ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 così come disposto dall'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000, che sarà riscossa in conformità alle modalità specificate nella Legge 24 novembre 1981 n.689;

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e ricorso per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL VICESINDACO
Dott. Armando Cipolloni



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Armando Cipolloni", is written over the right side of the stamp.